

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE KABUKISTA

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione Culturale Teatrale denominata "Kabukista", con sede a Piacenza.

Essa può dotarsi di un simbolo che la rappresenti e di sedi secondarie per un più confacente svolgimento dell'attività in ambito intercomunale.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione assume quali principi fondanti l'antirazzismo, l'antisessismo e la solidarietà al di là di ogni differenza di razza, sesso, credo religioso, orientamento sessuale e specie nel rispetto dei valori di pace e democrazia e di quelli fondanti la Carta Costituzionale della Repubblica. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

L'Associazione pone come scopo e attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione dell'arte teatrale, attraverso ricerca rigorosa sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni.

Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l'intervento dei soci nelle seguenti attività:

-Diffusione della cultura e dell'arte teatrale.

-Realizzazione di spettacoli teatrali, originali e non, sia amatoriali che professionali, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente.

-Promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di laboratori, corsi e seminari presso qualsiasi tipo di struttura, pubblica o privata, che si appresti alla finalità di diffondere la conoscenza del teatro.

-Ampliamento della conoscenza della cultura teatrale con l'organizzazione di lezioni di storia del teatro, di seminari monografici e di workshop dedicati.

-Promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale.

-Realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video o altro riguardanti l'attività teatrale;

-Svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, anche attraverso l'organizzazione di saggi e mostre.

-Affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione.

L'Associazione ha come finalità specifica anche la costituzione di una vera e propria compagnia teatrale stabile che possa così esprimere, attraverso spettacoli, le finalità artistiche e didattiche dell'Associazione stessa.

L'Associazione è aperta ai contribuenti culturali e materiali provenienti dai paesi esteri al fine di godere di una fisionomia internazionale che salvaguardi costantemente il livello intellettuale dell'attività.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

L'Associazione può raccogliere fondi per perseguire i propri scopi sociali, secondo le modalità che la stessa intenderà avviare.

L'Associazione KABUKISTA è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli eventuali regolamenti interni approvati dall'Assemblea degli aderenti, disciplinano, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione dell'attività dell'Associazione.

Art. 3 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate :

a) i versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione

- b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio
- c) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote annuali di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Art. 4 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5 - Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali e assistenziali, previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

Art. 6 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 8 - Organi

Gli organi sociali sono:

- assemblea generale dei soci

- consiglio direttivo
- presidente
- segretario / tesoriere

Art. 9 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 10 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 11 - Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta o e-mail.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura.

Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

Art. 12 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 13 - Assemblea Straordinaria

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Art. 14 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di due membri fino ad un massimo di otto, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente e il segretario con funzioni di tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

L'Associazione, al fine di mantenere un adeguato livello artistico e culturale della propria proposta, prevede la possibilità di nominare una figura di comprovata esperienza nel campo teatrale che visioni e approvi le proposte teatrali nell'ambito del consiglio direttivo.

Art. 15 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16 - Convocazione Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Art. 17 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 18 - Il bilancio

Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.

Art. 19 - Il Presidente

Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 20 - Il facente funzione di presidente

Il segretario-tesoriere sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 21 - Il Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Ottobre e terminano il 30 Settembre di ciascun anno.

Art. 23 - Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esponenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.